



*Allegato alla deliberazione
del Consiglio Comunale
n. 35 del 29/09/2008*

STATUTO
EMENDATO DAL CONSIGLIO COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 29/09/2008
SOCIETÀ' PARTECIPATA A CAPITALE INTERAMENTE
PUBBLICO

"IGLESIAS SERVIZI S.r.l."

Il Presidente del Consiglio
Cadeddu Gino

Il Sindaco
Carta Pierluigi

Il Segretario Generale
Bellisai Salvatore



STATUTO SOCIETÀ PARTECIPATA A CAPITALE INTERAMENTE PUBBLICO

"IGLESIAS SERVIZI S.r.l."

Articolo 1

1. E' costituita, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 113 comma 5 lett. c) del D.Lgs. 267/2000, come modificato dalla L 326/2003, una Società a responsabilità limitata avente come unico socio il Comune di Iglesias, corrente sotto la denominazione sociale **"Iglesias Servizi S.r.l."**. La società potrà far uso della denominazione abbreviata **"I.S. S.r.l."**.
2. Il Comune di Iglesias è socio unico fin dal momento della costituzione e non potrà alienare, neppure parzialmente, quote della società.
3. La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2020 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta.

Articolo 2

1. La società ha sede nel Comune di Iglesias all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Articolo 3

1. La società ha come oggetto sociale:
 - a) la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili operanti nel Comune di Iglesias nei seguenti settori:
 - Amministrativo: pulizia e custodia Palazzo Municipale - Centro Direzionale - Pretura – Università - Uffici Demografici - Protocollo;
 - Socio assistenziale - Cultura - Pubblica Istruzione: autisti scuolabus - assistenti scuolabus – Pulizia e custodia Archivio Storico e Biblioteca;
 - Finanziario: impiegato amministrativo;
 - Staff: Viabilità - Tecnico Manutenzioni;
 - Tecnico: Settore Tecnico: Cimitero Iglesias e Nebida - Settore Tecnico: Manutenzioni Meccaniche - Elettriche - Edili ecc. - Settore Tecnico:



Manutenzione verde;

- Urbanistica: Mercato Civico - Cimitero Nebida - Impiegato Ufficio;
- b) la gestione dei servizi pubblici ad essa affidati dall'Ente che la controlla, realizzando la parte più importante della propria attività per il medesimo Ente, mediante la semplificazione amministrativa, la valorizzazione dei processi decisori, la capacità progettuale e di gestione imprenditoriale, l'individuazione di adeguate e qualificate risorse umane in grado di garantire elevati livelli di efficienza ed efficacia per il raggiungimento di un più elevato livello di qualità dei servizi pubblici erogati.
- c) la gestione di servizi pubblici nei settori:
- gestione di aree archeologiche, beni monumentali e museali di proprietà comunale o comunque pubblica ed altri servizi connessi, complementari e di supporto;
 - servizi relativi a parcheggi pubblici nell'ambito del territorio comunale ivi compresa la loro manutenzione; servizi relativi a tutti i parchi, boschi pubblici e verde pubblico, strade, acquedotti, servizi informatici siti nel territorio comunale, ivi compresa la loro manutenzione, manutenzioni generali elettriche, edili, meccaniche, stradali ivi compresa la segnaletica orizzontale che verticale, delle cunette e dei canali di scolo, pulizia delle spiagge e tutte le attività complementari e sussidiarie ad esse;
 - servizi di trasporto pubblico, limitatamente al trasporto scolastico, turistico e dei disabili ivi comprese le attività complementari, accessorie ed a completamento;
 - gestione di strutture sanitarie e socio-assistenziali per l'erogazione di servizi sanitari e para sanitari di pubblico interesse quali a titolo esemplificativo, centri diurni, case di riposo e comunità alloggio per anziani e minori, oltre che tutti gli altri servizi sociali alla persona di competenza comunale, anche in via delegata dallo stato e dagli altri enti pubblici.

2. Fatti salvi i limiti di legge, tra cui, specificamente, quelli ex art. 13 della Legge n. 223/2006 e ss.mm.ii., la società potrà anche procedere alla stipula di accordi di collaborazione con Università, Istituti ed Enti di ricerca e in genere ogni operazione necessaria o utile per il raggiungimento dell'oggetto sociale, compresi l'affidamento di incarichi e la stipula di contratti e convenzioni con enti pubblici e privati.

3. Nello svolgimento della propria attività la società dovrà realizzare la parte più importante della propria attività per il Comune di Iglesias ai sensi dell'articolo 113 comma 5 lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000.

4. La società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, anche a mezzo di strumenti derivati (così come definiti nella prassi bancaria), concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie anche a favore di terzi, ma non assumere sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto analogo affine o connesso al proprio.

5. Ai predetti servizi si provvederà:



- a) mediante la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con conseguenti risorse per loro assegnate dalla R.A.S. di cui all'art. 6 della L.R. n. 3/2008;
- b) mediante eventuali ulteriori assunzioni ordinarie da operarsi da parte della Società nel rispetto delle procedure di cui all'art. 18 del D.L. n. 112/2008, convertito in legge n. 133 del 6 Agosto 2008.

Articolo 4

1. Il capitale sociale è fissato in euro 172.000,00 (centosettantaduemila), interamente detenuto dal Comune di Iglesias. Tale riserva deve essere osservata anche in caso di aumento del capitale sociale.
2. Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o di altri fondi disponibili) in forza di deliberazione del socio.
3. La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata sino a quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.
4. A liberazione dell'aumento a pagamento del capitale possono essere effettuati tutti i conferimenti ammessi per legge, secondo le modalità come disciplinate.

Articolo 5

1. Il capitale sociale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge.
2. In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni del Collegio Sindacale o del Revisore, se nominati. Il socio unico ha comunque diritto ad ottenere dalla società, dalla data di convocazione e sino alla data fissata per l'assemblea, copia di detti documenti.

Articolo 6

1. Il socio unico potrà eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.
2. In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera del socio.



Articolo 7

1. I diritti sociali spettano esclusivamente all'unico socio, anche in caso di pignoramento, totale o parziale, delle quote.
2. Spettano in via esclusiva all'unico socio il diritto di nominare e revocare liberamente tutti i componenti dell'organo amministrativo.
3. Per i servizi affidati direttamente alla società, dovranno essere garantiti la creazione ed il funzionamento di un Comitato di controllo sulla gestione di tali servizi in conformità al successivo art. 20 nonché della Commissione Consiliare di vigilanza di cui al successivo art. 27 (ex art. 113 D.Lgs. n. 267/2000)

Articolo 8

1. Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle quote, restano in capo al Comune di Iglesias i poteri di controllo e vigilanza previsti dall'art. 20 e 27.

Articolo 9

1. Le partecipazioni non sono trasferibili.

Articolo 10

1. Il socio unico decide sulle materie riservate alla propria competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'amministratore sottopone alla sua approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza del socio unico:
 - a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
 - b) la nomina e la revoca dell'organo amministrativo;
 - c) la nomina nei casi previsti dalla legge dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
 - d) le modificazioni del presente Statuto;
 - e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti del socio.

Articolo 11

1. Le decisioni del socio sono adottate sulla base del consenso espresso per iscritto.
2. La decisione con le relative menzioni e sottoscrizioni potrà essere scritta direttamente sul libro delle decisioni del Socio.
3. La decisione del socio, adottata a sensi del presente articolo, dovrà in ogni caso



essere trascritta, senza indugio, a cura dell'organo amministrativo, nel libro delle decisioni del socio.

4. Il socio unico ha diritto di visionare, consultare e controllare in ogni momento il Libro delle decisioni del socio.

Articolo 12

1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, secondo il numero esatto che verrà determinato dal socio in occasione della nomina.

2. Non possono essere nominati alla carica di Amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 codice civile.

3. Non possono essere nominati amministratori i Consiglieri Comunali.

4. Gli Amministratori, nominati dal socio, resteranno in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo stabilito dal socio all'atto della loro nomina.

5. Dal momento della nomina fino a dimissioni, è consentita la revoca in ogni momento senza necessità di motivazione e senza alcun diritto, per l' amministratore, al risarcimento di eventuali danni e a qualunque titolo.

6. E' ammessa la rieleggibilità.

7. Il Consiglio di Amministrazione, decade interamente se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei Consiglieri. Spetterà al socio procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo.

8. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Articolo 13

1. Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente, se non è nominato dal socio in occasione della nomina, ed eventualmente anche un Vicepresidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche estraneo.

Articolo 14

1. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, sono adottate esclusivamente mediante deliberazione collegiale e contestuale dei componenti.

2. Al fine di garantire un efficace controllo sulla gestione da parte del socio unico, in caso di atti di straordinaria amministrazione, almeno sette giorni lavorativi prima della seduta del C.d.A. convocata per decidere in ordine a tali atti, il Presidente, o suo



delegato, dovrà redigere apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- a) l'argomento oggetto della decisione;
- b) l'eventuale parere del Collegio Sindacale, se nominato (parere che dovrà essere allegato al documento).

3. Tale documento, accompagnato da una relazione illustrativa, dovrà essere inviato al comitato di controllo sulla gestione di cui al successivo art. 19, comma 3° e al socio unico il quale, entro i successivi tre giorni, potrà esprimere il veto. Il Consiglio di Amministrazione pertanto potrà esprimersi su tali atti solo a seguito di mancato esercizio del potere di veto da parte del socio nel termine previsto.

4. La decisione, con le relative menzioni e sottoscrizioni, dovrà essere scritta direttamente sul libro delle decisioni degli Amministratori. Al verbale dovrà essere allegata anche la comunicazione inviata al Comitato e al socio di cui al comma 14.3. Le trasmissioni previste dal presente articolo potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica. In questi ultimi casi le trasmissioni agli Amministratori dovranno essere fatte al numero di fax e/o amministratori medesimi che risultino da apposita annotazione riportata nel Libro delle decisioni degli Amministratori. Le comunicazioni al Comitato di controllo potranno avvenire anche a mezzo fax, dietro indicazione del presidente del medesimo organo.

5. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica.

6. La decisione degli Amministratori, adottata a sensi del presente articolo, trascritta nel libro delle decisioni degli Amministratori, in originale, sarà conservata agli atti della società.

7. Con la maggioranza di cui al precedente punto 14.5, gli Amministratori possono stabilire di rimettere la decisione su particolari argomenti o su specifiche operazioni alla preventiva delibera del socio.

Articolo 15

1. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

2. A tal fine il Consiglio di Amministrazione:

- viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica) almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno due giorni prima, nella quale vengono indicati la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno. Gli avvisi dovranno essere spediti al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dagli amministratori medesimi e che risultino da apposita annotazione riportata nel libro delle decisioni degli Amministratori.



- si riunisce presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.
3. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci, se nominati, a condizione che, in caso di atti di straordinaria amministrazione, venga rispettata la procedura di controllo prevista dal precedente art. 14.
 4. Il Consiglio di amministrazione delibera con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.
 5. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate a sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto nel Libro delle decisioni degli Amministratori.

Articolo 16

1. All'organo amministrativo è affidata la gestione della società. A tal fine esso potrà compiere tutti gli atti e tutte le operazioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con la sola esclusione di quegli atti e di quelle operazioni che la legge e il presente Statuto riservano espressamente al socio.
2. In particolare è riservata al socio la decisione di compiere operazioni che comportano una qualunque modificazione dell'oggetto sociale o una qualunque modificazione dei diritti dei soci.
3. Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare parte dei suoi poteri, a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 c.c, ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente, ma solo per atti di ordinaria amministrazione.

Articolo 17

1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta al presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di assenza o di impedimento di questo, al vice presidente; nell'ambito dei poteri loro conferiti, agli amministratori delegati.
2. L'organo amministrativo può deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, a mezzo di procura, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società ed eventualmente a terzi, sia congiuntamente sia disgiuntamente.

Articolo 18



1. Agli Amministratori compete il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni ed un'indennità di funzione da determinarsi in un gettone di presenza di entità corrispondente a quanto percepito dai Consiglieri Comunali del Comune di Iglesias.
2. L'Assemblea può inoltre riconoscere agli stessi l'indennità di risultato solo ed esclusivamente nei casi di produzione di utili.

Articolo 19

1. Quale organo di controllo il socio può nominare:
 - il Collegio Sindacale, ai sensi del successivo art. 20.
 - un Revisore, ai sensi del successivo art. 21.
2. La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall'art. 2477 codice civile. Anche in questo caso il Collegio Sindacale verrà nominato ed opererà ai sensi del successivo art. 20.
3. Il socio unico deve altresì costituire un "Comitato di controllo sulla gestione", composto da cinque membri:
 - il Sindaco in carica o da Assessore da questo delegato, che lo presiederà;
 - il Direttore Generale del Comune, se nominato, o dal Segretario Generale;
 - il Dirigente del settore finanziario del Comune ovvero il Dirigente del settore competente in relazione alla materia oggetto della decisione, indicato per ciascun caso in via discrezionale dal Sindaco;
 - due Consiglieri Comunali individuati dal Consiglio stesso in unica votazione, di cui uno di minoranza. Ciascun Consigliere Comunale potrà esprimere una sola preferenza.
4. Il Comitato assume le proprie decisioni in base al regolamento interno adottato dalla Giunta comunale, ed è operativo fin dalla data di approvazione del presente statuto con la presenza dei tre membri di diritto.

Articolo 20

1. Quando obbligatorio per legge, il socio, ai sensi dell'art. 2477 del codice civile, nomina il collegio sindacale, che ha anche funzioni di controllo contabile.
2. Quando la nomina del collegio sindacale non è obbligatoria, con decisione del socio può essere nominato un collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e di due supplenti, o un revisore, ai quali si applicano le norme di cui agli artt. 2397 e seguenti del codice civile.
3. Per le riunioni del collegio sindacale valgono le medesime regole sopra stabilite per il consiglio di amministrazione, in quanto compatibili.



Articolo 21

1. In alternativa al Collegio Sindacale, nei casi in questo non è obbligatorio, il controllo legale dei conti della società può essere esercitato da un Revisore iscritto nell'apposito Albo.
2. Non può essere nominato alla carica di Revisore e se nominato decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2409 quinquies cod. civ.
3. Il corrispettivo del revisore è determinato dal socio all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.
4. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dal socio di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.
5. L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con deliberazione del socio. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.

Articolo 22

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del progetto di bilancio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge. I risultati del bilancio annuale di esercizio dovranno essere trasmessi ed illustrati al Consiglio Comunale di Iglesias dal Presidente o dal suo delegato che contestualmente esporrà l'andamento industriale, economico e finanziario della società.
2. Il bilancio deve essere approvato dal socio unico entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione sulla gestione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

Articolo 23

1. Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. L'utile residuo è destinato all'implementazione della società

Articolo 24

1. Lo scioglimento anticipato della società è deliberato dal socio.



-
2. Nel caso di cui al precedente comma nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dalla legge, il socio delibera:
 - a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
 - b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
 - c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
 - d) i poteri dei liquidatori.
 3. In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2278 c.c.
 4. La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione con deliberazione del socio.

Articolo 25

1. La società può emettere titoli di debito con decisione del socio che determina anche le modalità dell'emissione, nei limiti e con le modalità di legge.

Articolo 26

1. Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga fra il socio e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o i membri di tali organi, ancorché solo fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto.
2. L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale ove la società ha la sua sede legale.

Articolo 27

1. Ferme le prerogative dell'intero Consiglio Comunale, è istituita una "Commissione di Vigilanza" composta da tre Consiglieri Comunali, di cui uno in rappresentanza della minoranza. Il Consiglio di Amministrazione deve informare tale commissione con cadenza quadrimestrale, in ordine all'andamento della società ed in particolare riguardo alla gestione dei servizi affidati dal Comune, mediante relazione scritta.

Articolo 28

1. Le disposizioni del presente statuto si applicano se ed in quanto compatibili con le



vigenti norme di legge in tema di società unipersonale a capitale interamente pubblico.

2. Per quanto non previsto nel presente statuto, valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata, a capitale interamente pubblico e con socio unico.